MODIFICAZIONI AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLE NORME DEI REGOLAMENTI LOCALI

Art. 1

Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda. Limiti

Non costituiscono reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni delle norme appresso indicate, quando in esse sia prevista soltanto l'ammenda:

a) norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, salvo quanto disposto nell'articolo 16;

b) norme del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per le parti tuttora vigenti;

c) norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci mediante autoveicoli;

d) norme dei regolamenti comunali e provinciali.

Versione in vigore dal 25 novembre 1967, non più in vigore dal 15 dicembre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali
Estremi	Legge 3 maggio 1967, n. 317
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-sistema-sanzionatorio-delle-norme-in-tema-di/art-1-sostituzione-della-sanzione-amministrativa-all-ammenda-limiti/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it